Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 luglio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Trentino-Alto Adige Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota n. 8110 del 15 marzo 1977, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cosenza presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Maiuri dott. Giovanni, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ianni dott. Valerio, rappresentante del genio civile;

Molinari dott. Vincenzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Aloia dott. Italo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Medaglia Francesco, Crispino Enrico, Mocciaro Gaetano, Pellicano Giuseppe, Alessio Antonio, De Cicco Carmelo e Metallo Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Malavenda dott. Pietro, Barbaro Domenico, Rosapane Domenico e Scarnati Ugo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pace Alfredo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7590)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota n. 21207 del 5 novembre 1976, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Chieti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Quadrini dott. Angelo G., direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pagliari geom. Gaetano, rappresentante del genio civile;

Fellegara rag. Antonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Seccia dott. Dino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

D'Andreamatteo Carlo, Rossi Giustino, Odorisio Onorio, Corti Serafino, Di Florio Berardino, Sciarretta Quintino e Prencipe Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Salomone Giovanni, Roselli dott. Benedetto, D'Alessandro dott. Vincenzo ed Ettorre Berardo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Milozzi rag. Gianfranco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7591)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la costituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Considerato che la commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, costituita con decreto ministeriale 15 marzo 1971, è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Vista la nota n. 390 del 2 aprile 1977, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso la commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, composta dai signori:

Tatavitto dott. Pietro, direttore reggente dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Amoroso dott. Enrico, vice-direttore dell'ufficio regionale, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Miscione dott. Antonio, membro effettivo e Gallo dott. Renato, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cianci dott. Pietro, membro effettivo e Pasquariello dott. Giacinto, membro supplente, rappresentanti dell'ente di sviluppo;

Di Lauro Giuseppe, membro effettivo e Cerone Carmine, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Piscitelli Mario, Vitantonio Vito, Bevilacqua Carlo, Onorato Carlo, Arteritano Domenico, Musella Carmine, Di Fabio Giuseppe, Ciaramella Antonio, Figliola Giuseppe, Vaccaro Donato e Gonnella Italo, membri effettivi; Paventi Filippo, Bulmetti Pasqualino, Cecere Gianpaolo, Santone Carmelina, Trevisonno Gaetano, Infante Mario, D'Aurizio Filippo, Leone Gino Riccardo, Saracino Vincenzo, Sassano Nicola e Rucci Pietro, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Capalozza avv. Vincenzo, Laurelli avv. Antonio, Santoro Carmine, Rosso comm. Enrico e Parisi cav. Giuseppe, membri effettivi; Ottaviano Adriano, Folchi geometra Vittorio, Romandini Sergio, Iocca cav. Lorenzo e D'Amico Carlo, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7592)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota n. 2658 del 9 maggio 1977, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Rovigo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Mercurio dott. Michele, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Vernizzi geom. Ottavio, rappresentante del genio civile;

Brigo rag. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Biolcati geom. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zanini Gino, Sangiorgio Mimì, Frezzato Luigi, Mascellani Gianclaudio, Biancucci Silvano, Schiavon Giuseppe e Duò rag. Gilmo, rappresentanti dei lavoratori;

Campice dott. Pietro, Carretta rag. Mauro, Vettorato Severino e Balladore per. ind. Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Virgili geom. Amilcare, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7589)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1977.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, relativo, tra l'altro, alla composizione del collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), il quale stabilisce che tre sindaci effettivi e due supplenti sono nominati dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 31 del vigente statuto dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1976, con il quale sono stati nominati gli attuali componenti di competenza ministeriale del citato organo, tra cui, quale sindaco supplente, il dott. Felice Ruggiero;

Considerato che il suddetto dott. Ruggiero è stato destinato ad altro incarico;

Decreta:

La dott.ssa Angela Maria Storaci è nominata sindaco supplente dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), in sostituzione del dott. Felice Ruggiero, destinato ad altro incarico.

La predetta scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del collegio sindacale nominati con il decreto in data 15 luglio 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7787)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Laxicarbon » della ditta Gusberti dott. Arturo, in Milano (Decreto di revoca n. 4974/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 9 maggio 1953, con il quale venne registrata al n. 1601 la specialità medicinale denominata « Laxicarbon », nella confezione da 50 compresse, a nome della ditta Gusberti dott. Arturo, con sede in Milano, via T. Grossi, 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta A. Manzoni, con sede in Milano, via Grasselli, 7;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Laxicarbon », nella confezione da 50 compresse, registrata al n. 1601 in data 9 maggio 1953, a nome della ditta Gusberti dott. Arturo, con sede in Milano, via T. Grossi, 2, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta A. Manzoni di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7510)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969 relativo ai principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Considerato che l'art. 11-*bis* del decreto ministeriale 4 agosto 1969, ha dettato norme di carattere generale per consentire l'associazione, tra l'altro, di più principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi e alla terapia di alcune malattie degli animali;

Ritenuto necessario stabilire le associazioni dei principi attivi destinati alla terapia le quali siano compa-

tibili tra loro e rispondano ad una necessità terapeutica nonché le modalità per il loro impiego, come previsto dall'art. 11-*bis* soprarichiamato;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato al presente decreto concernente l'elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali e le relative condizioni di impiego.

Art. 2.

Gli integratori medicati per mangimi, di cui al precedente articolo, possono essere messi in commercio ai sensi dell'art. 7 della legge 8 marzo 1968, n. 399, purché l'istanza di registrazione venga corredata di un metodo analitico quali-quantitativo che tenga conto del supporto impiegato.

Art. 3.

Non è consentita la vendita di integratori medicati per mangimi destinati alla terapia, contenenti associazioni di principi attivi diverse da quelle elencate nell'allegato al presente decreto, prima dell'avvenuta registrazione o della iscrizione nell'elenco medesimo delle relative associazioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è concesso un periodo di tempo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte degli integratori medicati per mangimi non conformi all'allegato.

Lo stesso periodo di tempo è concesso per la presentazione del metodo analitico di cui all'art. 2.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
ZURLO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO

A. — CLASSIFICAZIONE DI ALCUNI PRINCIPI ATTIVI PER LA TERAPIA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 4 AGOSTO 1969.

SULFAMIDICI:

Sistemici: Sulfachinossalina, Sulfacloropirazina, Sulfacloropiridazina, Sulfadimetossina anche in associazione (1:1) con Diaveridina, Sulfamerazina, Sulfametazina, Sulfametilfenilpirazolo.
Non sistemici: Formisulfatiazolo.

ANTIBIOTICI:

Cicline: Clortetraciclina, Ossitetraciclina, Tetraciclina.
Macrolidi: Spiramicina, Tylosina, Eritromicina.

FURANICI:

Furaltadone cloridrato, Furaltadone citrato, Furaltadone tartrato, Furazolidone.

ANTICOCCIDICI:

Sulfamidici: Sulfachinossalina, Sulfamerazina, Sulfacloropirazina, Sulfadimetossina, Sulfametazina.
Altri: Amprolium, Amprolium + Etopabato.

B. — ASSOCIAZIONI CONSENTITE

SULFAMIDICI:

1) Sulfamidici sistemici fra di loro (fino ad un massimo di tre);
2) Sulfamidici sistemici (fino ad un massimo di tre) + un sulfamidico non sistemico;
3) Un sulfamidico + Dimetridazolo;
4) Un sulfamidico non sistemico + un furanico (escluso nitrofurazone);
5) Un sulfamidico non sistemico + un anticoccidico;
6) Un sulfamidico non sistemico + bacitracina;
7) Un sulfamidico sistemico + una ciclina;
8) Un sulfamidico sistemico + un macrolide;
9) Un sulfamidico sistemico + un furanico (escluso nitrofurazone).

ANTIBIOTICI:

1) Un macrolide + una ciclina;
2) Una ciclina + un furanico (escluso nitrofurazone);
3) Un macrolide + un furanico (escluso nitrofurazone);
4) Un macrolide + dimetridazolo.

ANTIPARASSITARI:

1) Piperazina + fenotizazina;
2) Dimetridazolo + un furanico (escluso nitrofurazone);
3) Un anticoccidico + un furanico (escluso nitrofurazone).

C. — CONDIZIONI DI IMPIEGO DELLE ASSOCIAZIONI CONSENTITE

1. - SPECIE ANIMALI:

Devono essere quelle comuni a ciascun principio attivo costituente l'associazione.

2. - DOSI DI IMPIEGO:

a) devono essere quelle comprese tra i minimi ed i massimi previsti dai relativi decreti per ciascun principio attivo costituente l'associazione;

b) per quanto riguarda le associazioni fra sulfamidici sistemici di cui ai punti B1 e B2, dovranno adottarsi i seguenti criteri:

la percentuale di impiego di ciascun sulfamidico facente parte dell'associazione non può essere inferiore al 20 per cento del massimo per esso consentito. Nel caso della sulfachinossalina per volatili tale percentuale può essere ridotta al 15 per cento;

la somma delle percentuali della dose di impiego di ciascun sulfamidico facente parte dell'associazione rispetto alla dose massima per esso consentita, non deve superare il valore di 100.

3. - INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

a) devono essere al massimo quelle relative alla somma delle indicazioni terapeutiche previste dai relativi decreti per ciascun principio attivo costituente l'associazione;

b) per quanto riguarda le associazioni di cui al punto B1, fra sulfamidici sistemici, le indicazioni terapeutiche dovranno essere quelle comuni ai singoli sulfamidici costituenti l'associazione.

4. - TEMPO DI INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO:

Deve essere rispettato quello fissato per il principio attivo a periodo più lungo salvo dimostrazione contraria.

5. - CONCENTRAZIONE MASSIMA IN G/KG DI INTEGRATORE MEDICATO:

a) non può superare la somma delle concentrazioni massime previste per i singoli principi attivi costituenti l'associazione;

b) per quanto riguarda le associazioni fra sulfamidici sistemici di cui al punto B1, non deve essere superiore a quella più elevata fra quelle già fissate per i singoli sulfamidici.

(7741)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Multichrom S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di orologi a pendolo di origine e provenienza Corea del Sud la ditta Multichrom S.r.l. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 24.220 di cui al modello *B*-Import n. 4184995 del 3 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 13 febbraio 1975 e 20 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di centotrentatre e centoquaranta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 970138 del 19 aprile 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i ritardi sarebbero stati determinati da difficoltà di collocamento della merce sul mercato interno, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Multichrom S.r.l. di Milano, mediante fidejussione della Banca privata italiana, nella misura del 5% di $ 24.220, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(7500)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1977.

Autorizzazione all'assonautica provinciale di Venezia a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, contenente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 3 settembre 1976, con il quale l'assonautica provinciale di Venezia è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla Commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 4 maggio 1977, con la quale la predetta Associazione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

L'assonautica provinciale di Venezia è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

L'assonautica provinciale di Venezia, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti interministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti e, ad interim, per la marina mercantile
RUFFINI

(7594)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché le provvidenze contributive previste dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 364:

Asti - piogge intense a carattere alluvionale dei periodi 20 marzo-8 aprile e 15-24 maggio 1977 (art. 4, secondo comma).

Torino - alluvione dei periodi 24 aprile-7 maggio e 18-21 maggio 1977 (art. 3, 4, secondo comma, e 7).

Vercelli - alluvione dell'1, 3, 4 maggio 1977 (art. 4, secondo comma).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4, primo comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Asti - piogge intense a carattere alluvionale dei periodi 20 marzo-8 aprile e 15-24 maggio 1977:

comuni di Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano, Baldichieri, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cinaglio, Cisterna, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Cortandone, Cortiglione, Costigliole, Cunico, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncalvo, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montegrosso, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Penango, Pino d'Asti, Portacomaro, Quaranti, Revigliasco, Roatto, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano, San Martino Alfieri, San Marzano, Oliveto, Scandeluzza, Scurzolengo, Tigliole, Vaglio Serra, Viarigi, Vigliano, Villafranca, Vinchio, tutti per l'intero territorio comunale.

Torino - alluvione dei periodi 24 aprile-7 maggio e 18-21 maggio 1977:

comuni di Borgomasino, Caravino, Levone, Parella, San Maurizio Canavese, Strambino, Vestigné, Vische, Angrogna, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Bussoleno, Campiglione, Caprie, Carignano, Carmagnola, Cavour, Chiomonte, Fenestrelle, Garzigliana, Giaglione, Gravere, La Loggia, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernette, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncalieri, Novalesa, Pancalieri, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Secondo di Pinerolo, Susa, Torre Pellice, Villar Perosa, Venaus, Vigone, Villafranca, Villardora, Villar Pellice, Usseaux, tutti per l'intero territorio comunale.

Vercelli - alluvione dell'1, 3, 4 maggio 1977:

comuni di Alagna, Biella, Boccioleto, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Gravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Netro, Piatto, Pila, Piode, Pollone, Pralungo, Rassa, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Quarona, Sabbia, Sala, Valdengo, Varallo, Vocca, Zumaglia, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Crescentino, Formigliana, Moncrivello, Motta dei Conti, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pezzana, Prarolo, Saluggia, Salussola, Santhià, Vercelli, Villata (zone limitrofe ai corsi d'acqua).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

(7585)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.

Divieto di impiego in agricoltura del Diallate, del Triallate e del Sulfallate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento riguardante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità del 22 aprile 1977;

Sentita la commissione di esperti per la valutazione del potere mutageno e/o cancerogeno dei composti chimici;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ritenuto, per motivi cautelativi, di escludere dall'impiego in agricoltura i principi attivi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego in agricoltura dei principi attivi denominati Diallate, Triallate e Sulfallate, per motivi cautelativi.

Art. 2.

Sono revocate le registrazioni dei presidi sanitari contenenti i principi attivi indicati nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7881)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.

Modificazione alla denominazione sociale della società « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana e di revisione aziendale S.r.l. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1976, con il quale la società « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.r.l. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 20 dicembre 1976 adottata nelle forme di legge con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria da società e responsabilità limitata in società per azioni, con conseguente modifica della denominazione sociale in « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.p.a. », nonché la successiva comunicazione del 7 marzo 1977;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con decreto 24 gennaio 1976 alla società « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.r.l. », con sede in Milano, si intende riferita per i motivi indicati nella premessa alla società « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.p.a. ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto della predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(7788)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1501/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1502/77 della commissione, del 5 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1503/77 della commissione, del 5 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1504/77 della commissione, del 5 luglio 1977, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1505/77 della commissione, del 5 luglio 1977, recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1506/77 della commissione, del 5 luglio 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1507/77 della commissione, del 5 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1508/77 del consiglio, del 5 luglio 1977, relativo alla conclusione degli accordi, sotto forma di scambi di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Giamaica, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, nonché la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 1509/77 del consiglio, del 5 luglio 1977, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il 1977-78.

Pubblicati nel n. L 168 *del* 6 *luglio* 1977.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Regno Hashemita di Giordania per evitare la doppia imposizione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970.

Il 21 giugno 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 209, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 21 maggio 1973, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Hashemita di Giordania per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970.

In conformità dell'art. 3 l'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 1977.

(7832)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della produzione del presidio sanitario denominato Zolfo bagnabile 60 dell'impresa Aziende agrarie consorzio agrario di Trento, presso il proprio stabilimento.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1977, è stata revocata la produzione concernente il presidio sanitario denominato Zolfo bagnabile 60 concessa all'impresa Aziende agrarie consorzio agrario di Trento, già registrato al n. 0544 presso il proprio stabilimento.

(7746)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Talene dell'impresa Tecniterra, in Milano.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Talene concessa all'impresa Tecniterra di Milano con decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

(7747)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rooting polvere con fungicida dell'impresa Formenti S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rooting polvere con fungicida concessa all'impresa dott. Formenti S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7748)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Nemaplant dell'impresa Siapa S.p.a., in Roma.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nemaplant concessa all'impresa Siapa S.p.a. di Roma con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7749)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Gramoxone 2 dell'impresa Solplant S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 2 luglio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Gramoxone 2 concessa all'impresa Solplant S.p.a. di Milano, via S. Sofia 21 con decreto ministeriale in data 23 marzo 1976.

(7750)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

(Decreto ministeriale 27 ottobre 1976)

Il Ministro per l'interno in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Niederwieser Valentin, il 7 settembre 1970 in Valle Aurina (Bolzano). — « Per essersi prodigato a rianimare con la respirazione artificiale una bambina che era stata tratta in salvo, da altro animoso, dalle vorticose acque di un torrente ».

Gruber Anton, il 7 settembre 1970 in Valle Aurina (Bolzano). — « Generosamente collaborava con altro animoso nel trarre in salvo una bambina in procinto di annegare nelle vorticose acque di un canale ».

Beltempo Oreste, maresciallo della guardia di finanza, Carito Sebastiano, Falanga Raffaele e Guida Salvatore, il 16 luglio 1972 in Stalettì (Catanzaro). — « Unitamente ad altri volenterosi, si prodigava, con un motopeschereccio, nonostante le avverse condizioni del mare, nelle ricerche di quattro naufraghi, fino al salvataggio di due di essi ».

Sanseverino Patrizio, il 16 luglio 1972 in Stalettì (Catanzaro). — « Mentre si trovava sul suo motoscafo, scorto un naufrago che, quasi allo stremo delle forze, nuotava disperatamente verso la terraferma, lo traeva in salvo a bordo e lo portava a riva ».

Vannucci Sauro, capo squadra dei vigili del fuoco, il 15/22 agosto 1974, Isola d'Elba (Livorno). — « Coraggiosamente si prodigava nell'opera di spegnimento di alcuni incendi boschivi, permettendo la risoluzione di gravi e pericolose situazioni, a vantaggio delle popolazioni soccorse ».

Giuntoli Ugo, il 28 aprile 1975 in Livorno. — « Unitamente ad altro volenteroso collaborava nel trarre in salvo, su una barca, una donna che si era gettata nelle acque di un canale con intenti suicidi ».

Cuccarollo Giuseppe, vigile urbano, l'11 giugno 1975 in Bolzano. — « Avvedutosi che un bambino, caduto in un torrente, a fatica si era aggrappato al pilone di un ponte, riusciva a raggiungerlo nonostante l'impetuosità della corrente, e a tenerlo stretto al manufatto in attesa di soccorsi ».

Malfitano Orazio, capo squadra dei vigili del fuoco, il 16 novembre 1975 in Palermo. — « Penetrato in un edificio in preda alle fiamme, accortosi che un collega aveva perso i sensi, lo sollevava sulle spalle e lo portava in salvo all'esterno ».

(7676)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 31 marzo 1977, concernente la ricostituzione del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, dove è scritto: « ... *Caraci* prof. Enrico... », leggasi: « ... *Garaci* prof. Enrico... », e dove è scritto: « ... *Proia* prof. Marcello... », leggasi: « ... *Proja* prof. Marcello... ».

(7348)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 giugno 1977, concernente l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Calabrello L.A. & Bello V. » in Taranto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 giugno 1977, ventitreesima riga delle premesse, dove è scritto: « ..... mod. *B*-Import n. *3568082* .... », leggasi: « ... mod. *B*-Import n. *3558082* ..... ».

(7674)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo (laurea in scienze statistiche).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 145 (Presidenza), con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, il presente concorso;

Visto il parere espresso alla 1ª sezione del consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di ispettore in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della laurea in scienze statistiche. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (uff. prot. Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema semplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio,

cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito lo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*), del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) matematica finanziaria, attuariale e tecnica delle assicurazioni sulla vita e contro i danni;

2) economia e finanza delle imprese assicuratrici.

Colloquio: verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto costituzionale ed amministrativo;

b) elementi di statistica;

c) lingua francese o inglese a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo presso il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, I piano (parlamentino), via Molise n. 2, Roma, nei giorni 13 e 14 marzo 1978, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, dovranno presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di ispettore in prova (parametro 218) nel ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguirà la nomina ad ispettore, se ritenuto idoneo dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A colui che conseguirà la nomina ad ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 218) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

E' esonerato dal periodo di prova soltanto il vincitore del concorso che proviene da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1977
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 297

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di ispettore in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . . . (6).

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto, per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare francese o inglese.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7613)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dello interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, con il quale è stata, tra l'altro, aumentata anche la dotazione organica del ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, detratti i posti da riservare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono attualmente disponibili sessantuno posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 4 della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sessantuno posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7 della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 367, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, da coniugata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche, nell'ordine, nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il presonale della carriera esecutiva;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Diario e sede delle prove scritta e pratica

Art. 7.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1977 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui all'art. 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1977, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno, Palazzo Viminale, Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

L'ammissione al colloquio, con indicazione del voto riportato in ciascuna prova verrà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della affisione dello elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti indicati nel successivo art. 11, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro od equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-D.M.1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina o all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle forze armate, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191): attestato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18) lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B)* dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Nel suddetto certificato (come nella dichiarazione di cui al comma seguente) dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e)*, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso a visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio, o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorà scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del ricordato art. 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello interno, con il seguente trattamento economico: stipendio annuo lordo (parametro 120) L. 882.000, oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed alle eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1977

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 82

Schema della domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . residente a . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 2 giugno 1977.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (o motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali o di essere immune da qualsiasi precedente penale (v. nota);

e) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso la scuola (o l'istituto) . . . . .;

f) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

g) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso è il seguente . . . . . . e si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni;

h) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti);

i) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da una delle autorità indicate nell'art. 4, penultimo comma del bando di concorso)

Nota. — In caso contrario, i concorrenti dovranno indicare i carichi pendenti, i procedimenti penali conclusisi con decisione diversa dal proscioglimento o dalle assoluzioni con formula piena (perchè il fatto non sussiste o perchè non commesso dall'imputato), le eventuali condanne riportate, anche nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale, condono o riabilitazione. Dovranno, altresì, essere dichiarate le eventuali misure di prevenzione subite, specificandone la natura.

(7800)

Concorso per l'assegnazione di duecentodieci borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali, anno accademico 1977-78.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1975, concernente l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali;

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite duecentodieci borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali che saranno tenuti nelle seguenti regioni:

Lazio, per posti 70;
Marche, per posti 35;
Piemonte, per posti 35;
Veneto, per posti 35;
Sardegna, per posti 35.

L'amministrazione si riserva di determinare le sedi in cui si terranno i predetti corsi.

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti ai concorsi ed alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonchè in un periodo di tirocinio della durata di quaranta giorni presso comuni.

I corsi avranno inizio il 5 novembre 1977. Il tirocinio verrà espletato nei successivi mesi di maggio e giugno.

Gli esami finali dei corsi avranno luogo nella terza decade di giugno.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che:

1) abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiranno entro il 31 marzo 1978;

2) alla data del presente decreto non abbiano superato il trentesimo anno di età;

3) non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1977-78;

4) abbiano conseguito o conseguiranno nella sessione estiva dell'anno accademico in corso il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile o che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita commissione tenendo conto, per ognuno, della votazione riportata nel diploma di laurea, degli altri titoli eventualmente esibiti e della attitudine alla carriera di segretario comunale risultante dalla documentazione acquisita.

A parità di merito saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi sarà disposta in base alla graduatoria tenuto conto della provincia di residenza di ciascuno.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno dev'essere presentata alla prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il perentorio termine del 15 agosto 1977.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

4) certificato di residenza in data non anteriore a quella del presente decreto;

5) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria (altra laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo.

Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1977-78;

di non prestare comunque ed a qualsiasi titolo la propria opera, ancorchè non retribuita, presso enti pubblici o privati;

di essere in possesso della cittadinanza italiana.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, che oltrepassino i tre giorni e le assenze, anche giustificate, protrattesi nell'anno accademico per venti giorni consecutivi o per più di trenta giorni non consecutivi, comportano la esclusione dal corso.

Saranno inoltre esclusi dal corso, su proposta del consiglio dei docenti, gli allievi che non dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di trarre sufficiente profitto.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 200.000 (duecentomila) mensili, ridotta a L. 100.000 mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo di tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su attestazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato, al termine del corso, appositi esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale, oltre che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni della classe quarta, a norma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 8/10, riceveranno un premio di profitto di L. 100.000 (centomila).

Roma, addì 27 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7932)

Concorsi per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Cremona, Foggia e Piacenza della classe 1ª/*B*; nonchè del comune di Catania della classe 1ª/*A*; del comune di Carrara (Massa Carrara) della classe 1ª/*B;*

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Cremona, Foggia e Piacenza della classe 1ª/*B;* nonchè del comune di Catania della classe 1ª/*A*; del comune di Carrara (Massa Carrara) della classe 1ª/*B*;

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile, non oltre il 15 settembre 1977, distinta domanda per ogni concorso redatta su competente carta da bollo e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate; sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089),

in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficile sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/A, 1ª/B e 2ª ovvero a quelli per la soppressa qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 4 luglio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7801)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo degli operatori e perforatori tecnici della Difesa.

Si rende noto che sono ancora disponibili nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — tabella n. 54, n. 20 posti — ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

invalidi civili di guerra e profughi	n. 4
vedove ed orfani di guerra, per servizio, del lavoro e categorie equiparate	» 7
invalidi civili	» 7
sordomuti	» 2
Totale . . .	n. 20

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di un'età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di un altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso alle carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

L'aspirante sarà preliminarmente sottoposto ad un esperimento pratico (uso di macchine alfanumeriche perforatrici di schede ovvero di fotoriproduttori).

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre, 123/A - Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente od ufficio dell'amministrazione sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione — invalidi civili di guerra e profughi, vedove ed orfani di guerra, per servizio, del lavoro e categorie equiparate, invalidi civili, sordomuti — egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Roma, addì 26 giugno 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(7425)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Milano, del pubblico concorso a venti posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 1976, n. 1358, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, del pubblico concorso a venti posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6853.

(7147)

OSPEDALE PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(7852)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(7846)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto odontostomatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto odontostomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(7861)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(7862)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di primario e a due posti di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(7863)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(7864)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(7848)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(7851)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(7850)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(7854)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(7859)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(7860)

OSPEDALE «MAREMMA» DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Campiglia Marittima (Livorno).

(7855)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(7853)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(7857)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di anestesia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo)

(7858)

OSPEDALE «F. VENEZIALE» DI ISERNIA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isernia.

(7847)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(7842)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(7845)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia per il primo istituto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia per il primo istituto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(7841)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(7840)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di dermatologia;

un posto di primario della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(7844)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(7843)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOLOGICO « S. TOMASELLI » DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pneumotisiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(7856)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

sette posti di aiuto della divisione di chirurgia generale;

tre posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

tre posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche;

due posti di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(7849)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1977, n. **20.**

Assunzione a tempo determinato di personale insegnante per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale programmati per l'anno 1976-77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 21 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale programmati per l'anno 1976-77 l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato il personale insegnante in misura non eccedente le novarta unità e per un periodo non superiore a nove mesi. Alla scelta del personale insegnante si provvede con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1976, n. 26.

Qualora il personale da assumere non possa essere reperito tra i soggetti che hanno già prestato la loro opera nelle sedi periferiche site in Sardegna dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), si provvede con personale docente qualificato per le discipline oggetto dell'insegnamento o, in difetto, per discipline affini.

Art. 2.

La spesa per l'attuazione della presente legge, valutata in L. 280.000.000, fa carico sul capitolo 25407 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

A favore del predetto capitolo è stornata la somma di L. 280.000.000 dal cap. 27901 (lettera *B* dell'elenco n. 4, allegato al bilancio) dello stesso stato di previsione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1977

SODDU

(7876)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1977, n. **14.**

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 17 *giugno* 1977)

(*Omissis*).

(7574)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° giugno 1977, n. **10-97**/Legisl.

Legge regionale 4 agosto 1971, n. 25. — Modifica della formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune, approvata con decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1974, n. 18-8/Legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *giugno* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5;

Vista la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1974, n. 18-8/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3879 di data 13 maggio 1977;

Ravvisata la necessità di aggiornare i criteri parametrici per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune in conseguenza dell'incremento dei costi inerenti alla costruzione degli stessi;

Decreta

di modificare la formula valida per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune, già approvata con decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1974, n. 18-8/Legisl., attribuendo al coefficiente C_1 in essa contenuto i seguenti valori:

C_1	funivie bifuni	2,5
	funivie ad agganciamento automatico	2,4
	telecabine, seggiovie e sciovie	2,1

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1977.
Registro n. 26, *foglio n.* 79.

(7575)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771960)